



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA INCARICATA DI VALUTARE L'IDONEITA' DEI LUOGHI E LOCALI, SEDE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO E SPETTACOLO

*Approvato con deliberazione della Giunta Comunale **177** del **13/10/2008***

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Attività disciplinata

Articolo 3 – Composizione della Commissione

Articolo 4 – Nomina e durata della Commissione

Articolo 5 – Compiti della Commissione

Articolo 6 – Compensi dovuti ai componenti della Commissione

Articolo 7 – Spese di funzionamento della commissione

Articolo 8 – Funzionamento e atti della Commissione

Articolo 9 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n°773

TITOLO II Disposizioni finali e transitorie

Articolo 10 – Atto di funzionalità operativa

Articolo 11 – Manifestazioni abusive

Articolo 12 – Revoca

Articolo 13 – Sanzioni amministrative e accessorie

Articolo 14 – Disposizioni finali

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1.1 L'Amministrazione Comunale – tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla Carta Costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale – intende assicurare con il presente regolamento la corretta operatività della Commissione Comunale di Vigilanza del comune di Galbiate

1.2 Il presente Regolamento, redatto e approvato dalla Giunta Comunale, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza – quale organo collegiale amministrativo perfetto – prevista dall'articolo 141 del regolamento di esecuzione, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n°635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n°311 e s.m.i.

Articolo 2 – Attività disciplinata

2.1 La Commissione tecnica di vigilanza comunale incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi e locali, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S), ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.

2.2 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti – ferme le disposizioni sanitarie vigenti – da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti, o in quello dei geometri o periti, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con decreto del Ministero dell'interno del 19 agosto 1996 e successive modifiche.

2.3 Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n°635, per l'esercizio dei controlli di cui al punto 2.1 lettera e) e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635 nella stessa provincia o quella comunale di cui all'articolo 141 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2.4 Il rilascio delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento degli spettacoli e dei trattenimenti locali sono regolate da apposito Regolamento distinto dal presente.

2.5 E' sempre prescritta la verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- b) quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- c) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche e elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

2.6 Non sono di competenza della Commissione di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, ed installate in zone non aperte al pubblico;
- b) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni sonore ed all'accoglimento prolungato degli avventori e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- d) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori giocano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

2.7 Non rientrano peraltro nella tipologia dei locali di pubblico spettacolo, rimanendo pertanto esclusi dalla verifica dell'organo collegiale previsto dall'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931 N. 773, i musei e le sale destinate ad esposizioni e mostre.

Articolo 3 – Composizione della Commissione

3.1 La Commissione comunale di vigilanza è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Responsabile del Servizio di Polizia Locale o suo delegato;
- c) Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato
- d) Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) N°1 esperto in elettrotecnica o suo delegato;

Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali membri aggregati:

- g) N° 1 esperto in acustica (tecnico ARPA), quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico;
- h) N°1 rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi.

3.2 A richiesta possono inoltre far parte della commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

3.3 Non sono previsti componenti supplenti e la delega sottoscritta da ogni componente ufficiale della commissione sopra individuato può essere predisposta di volta in volta e per ogni diversa verifica.

3.4 La funzioni di segretario della Commissione – senza diritto di voto – saranno esercitate dal funzionario responsabile del servizio interessato.

Articolo 4 – Nomina e durata della Commissione

4.1 La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco con proprio decreto e resta in carica per tre anni.

Articolo 5 – Compiti della Commissione

5.1 Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia nell'interesse della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n° 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1998 n°337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Articolo 6 – Compensi dovuti ai componenti della Commissione

6.1 Ai componenti della Commissione, con esclusione di quelli di cui ai punti a), b) e d) del primo comma dell'art. 3 del presente regolamento, spetta un compenso, per seduta, secondo l'esercizio dei diversi compiti di cui all'articolo 5, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

6.2 Nessun compenso è dovuto – come previsto dal comma 2 dell'articolo 144 del RD 635/40 ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma del punto e) dell'articolo precedente

Articolo 7 – Spese di funzionamento della commissione

7.1 Le spese di sopralluogo della Commissione di vigilanza comunale, sono a totale ed esclusivo carico del soggetto che facendo domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS ne rende necessario l'intervento.

7.2 L'importo suddetto sarà stabilito, di anno in anno, dalla Giunta Comunale, rapportandolo al puro costo delle prestazioni dei professionisti esterni al Comune, ed a quello conseguente all'impiego del personale comunale, sulla base del costo orario dello stesso. Nel caso in cui non venga determinato l'importo in oggetto, si intende applicabile quello fissato nell'anno precedente.

7.3 L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune – Tesoreria comunale – con versamento da effettuare prima o all'atto del sopralluogo.

7.4 La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo e l'archiviazione della relativa istanza di autorizzazione.

7.5 Le spese di sopralluogo non verranno corrisposte nel caso in cui la manifestazione sia organizzata da parrocchie, associazioni ed enti pubblici operanti sul territorio comunale.

Articolo 8 – Funzionamento e atti della Commissione

8.1 La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti con indicati: il giorno, l'ora e la sede presso il Palazzo Municipale ovvero il luogo della verifica, gli argomenti da trattare e con i documenti da verificare allegati.

8.2 L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore. La convocazione potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma, l'E – mail.

8.3 Il parere tecnico della Commissione come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante è reso per iscritto secondo la bozza di cui all'allegato A.

8.4 L'atto deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/1990 ed è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

8.5 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei pareri, raccogliendoli, annualmente, in apposito raccoglitore.

8.3 Gli accessi della Commissione sono comunicati dal segretario della Commissione al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

Articolo 9 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n°773

9.1 Le domande inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 devono essere formulate con istanza in bollo, dirette al Responsabile del Servizio, dovranno essere inviate per posta o in via telematica ovvero presentate direttamente al Comune almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento.

9.2 Per la data farà fede il timbro postale o quello del protocollo comunale.

9.3 Ad ogni domanda perché la stessa risulti completa e procedibile deve essere allegata la documentazione di competenza, indicata nell'allegato B.

9.5 Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

9.6 In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa.

TITOLO II

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 10 – Atto di funzionalità operativa

10.1 La commissione comunale di vigilanza può nel corso di una propria riunione allo scopo convocata senza oneri per l'Amministrazione, predisporre un prontuario di regole di funzionalità operativa contenente:

- a) la documentazione ritenuta necessaria da allegare in caso di verifica di locali e impianti ai sensi dell'articolo 80 del TULPS;
- b) le definizioni di locale e di impianto con capienza pari o inferiore a 200 persone escluse dalle verifiche e dagli accertamenti della Commissione;
- c) i tempi di acquisizione e le verifiche tecniche da espletare sulla relazione tecnica del professionista iscritto all'albo che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della commissione;
- d) ogni altra definizione esplicativa ritenuta necessaria alla funzionalità operativa dell'ufficio competente a ricevere gli atti e a convocare i lavori della commissione di vigilanza.

Articolo 11 – Manifestazioni abusive

11.1 Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 12 – Revoca

12.1 Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

Articolo 13 – Sanzioni amministrative e accessorie

13.1 Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa determinata dall'apposito regolamento relativo alle violazioni di norme di regolamenti comunali.

13.2 L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento, comportano altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

Articolo 14 – Disposizioni finali

14.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

COMUNE DI GALBIATE

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLI

Parere sul sopralluogo n° ____ del _____

La commissione comunale di Vigilanza Comune di GALBIATE presenza dei signori:

- 1 _____ Sindaco o suo delegato
- 2 _____ Responsabile Servizio di Polizia Municipale o suo delegato
- 3 _____ Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato
- 4 _____ Responsabile Ufficio Tecnico o suo delegato
- 5 _____ Comandante Provinciale Vigili Fuoco
- 6 _____ Esperto in elettrotecnica
- 7 _____ Esperto in acustica (solo se convocato)
- 8 _____

ha svolto ispezione presso i locali ovvero gli impianti di pubblico spettacolo così ubicati e descritti:

alla presenza del proprietario delle strutture il Signor _____

oppure del Signor _____ in qualità di _____

per accertare quanto segue: _____

La commissione comunale, vista la documentazione prodotta che qui di seguito dettagliatamente si elenca:

Viste altresì le risultanze del sopralluogo come di seguito indicate:

esprime parere non favorevole favorevole

per le seguenti motivazioni e con le eventuali prescrizioni:

.....

GALBIATE il,

I COMMISSARI

Allegato B - Documentazione tecnica redatta da tecnici abilitati o da ditte abilitate da allegare alla richiesta di convocazione della Commissione

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE AL PARERE DI CONFORMITÀ SUI PROGETTI

La documentazione progettuale di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri di prevenzione incendi e in particolare comprende:

- scheda informativa generale;
- relazione tecnica;
- elaborati grafici.

A - Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.

A.1. Scheda informativa generale.

La scheda informativa generale comprende:

- a) informazioni generali sull'attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;
- b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente.

A.2. Relazione tecnica.

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

A.2.1. Individuazione dei pericoli di incendio.

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- ubicazione (con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono – se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché il sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale o dall'area destinata alla manifestazione);
- eventuale presenza di sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali.

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- layout aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, ecc.);
- strutture (le caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco);
- compartimentazione (le caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti indicando lo spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, la loro resistenza al fuoco, ecc);
- aerazione (ventilazione);

- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo (le caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali come corridoi, scale, ascensori, montacarichi, passa-vivande, ecc. con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minore ampiezza);
- materiali di arredo, rivestimento e finitura: (le caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, sedie, tavoli, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco)
- calcolo presenze: (la relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme e calcolo della capacità di deflusso pari alle uscite di sicurezza presenti).

A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio.

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio).

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

Per gli impianti antincendio

Per gli impianti antincendio dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche ed idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in metri cubi, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.

Per gli impianti di rivelazione e segnalazione automatica

Per gli impianti di rivelazione e segnalazione automatica per gli impianti di rivelazione e segnalazione automatica, (fumo ed incendio), dovrà essere indicato il numero e la posizione delle testine di rivelazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione.

Per l'impianto elettrico

Per l'impianto elettrico nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la legge 1.3.1968, n 186 e la vigente guida CEI 0-fasc. 2459G.

In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:

- Non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- Non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- Devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori esercizio dell'intero sistema (utenza);
- Devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizione "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

Devono essere prodotti:

- il disegno planimetrico indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettrici, l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture. La

documentazione dovrà essere tale da consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

- i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;
- le caratteristiche degli impianti di sicurezza previsti (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.), con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc..

In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla C.C.V.L.P.S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi).

Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

Per la segnaletica di sicurezza

Per la segnaletica di sicurezza si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, di cui al DPR 14.8.96, n 493 nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.

In particolare la cartellonistica deve indicare:

- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

A.2.5. Gestione dell'emergenza.

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.3. Elaborati grafici.

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:
A) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalle quali risultino:

- l'ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; e distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento. In particolare:
 - a) l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e la loro resistenza al fuoco "REI";

- b) le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta;
- c) l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale antincendio – indicando il numero delle rampe, dei gradini con l'alzata e la pedata, delle uscite di sicurezza, dei corridoi e del percorso per i portatori di handicap, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza "moduli";
- d) le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (terrazze, cortili giardini ecc.;
- e) la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
- f) la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
- g) la localizzazione e la capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
- h) la localizzazione degli elementi degli impianti di rivelazione e di allarme incendi;
- i) la posizione dei punti luce di emergenza;
- j) la posizione della segnaletica di sicurezza;
- k) la posizione dell'interruttore generale di corrente e dello sgancio generale;

Per l'impiantistica dovrà essere reso evidente:

- a) il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
- b) la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
- c) il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
- d) la posizione dei serbatoi fuori terra od interrati (per quest'ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore);

B) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica:

- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti;
- l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza;

C) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

B - Documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni antincendio.

B.1. Scheda informativa generale.

La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.

B.2. Relazione tecnica.

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.3. Elaborati grafici.

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.3.

C - Ampliamenti o modifiche di attività esistenti.

Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.

D – Luoghi all'aperto.

Per i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto ministeriale 19 agosto 1996 in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 0,8 m, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti il rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Quando si tratti di manifestazioni di carattere non sportivo organizzate in impianti sportivi oltre alle disposizioni del D.M. 18 marzo 96, art. 12, si comunica che il Ministero dell'Interno ha chiarito che:

- a) qualora il pubblico sia disposto in piedi, possa essere consentito un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq. di superficie all'uopo destinata, senza necessità di realizzare settori e percorsi di esodo all'interno dell'area medesima. Detto parametro di affollamento, che riserva ad ogni spettatore uno spazio di mq. 0.50, consente al pubblico di sedersi in terra, di muoversi per utilizzare i servizi dell'impianto e di evacuare l'area con velocità di deflusso accettabile.
- b) qualora sia previsto l'utilizzo temporaneo di sedie, le stesse dovranno essere organizzate in gruppi comprendenti non più di 10 file, e ciascuna fila con non più di 10 sedie collegate rigidamente fra di loro, così come previsto al punto 3.2 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996.

La capienza del pubblico nell'area di attività sportiva non deve superare in ogni caso il valore calcolato sulla base della larghezza delle vie di esodo e delle capacità di deflusso previste dal D.M.18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto).

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed e' riferita a:

- a) strutture;
- b) finiture;
- c) impianti;
- d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio, secondo quanto di seguito specificato.

1 - Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura).

1.1.

La documentazione e' costituita da:

- a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è:
 - a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;
 - a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica;
 - a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.

In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti;

- b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione e' redatta:
 - da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
 - da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle

fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).

1.2.

I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

2 - Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco.

2.1.

La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegati le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

2.2.

I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.

3 - Impianti.

3.1.

Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ricadenti nel campo di applicazione del D.M. n. 37/2008. Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio gli impianti: di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; di protezione contro le scariche atmosferiche; di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme; di protezione antincendio.

La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo e' la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. n. 37/2008. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione e' specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

3.2.

Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. n. 37/2008.

Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:

- per l'estinzione degli incendi;
- per l'evacuazione del fumo e del calore;
- di rivelazione e segnalazione d'incendio.

La documentazione e' costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.

3.3

Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. n. 37/2008. La documentazione e' costituita dalla dichiarazione

di conformità a firma dell'installatore ed e' corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione e' specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

4 - Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio.

La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.